

## Concessione demaniale marittima ID004

### SCHEDA NORMA

#### Caratteristiche della concessione:

1. *Durata temporanea:* massimo 120 giorni naturali e consecutivi;
2. *Area in concessione:* Sup. 2.125mq
  - Sup. libera identificata con "ZD01" di 1.500 mq dalle dimensioni geometriche 60,0 mt. (lungo mare) \*25,0 mt per attrezzature balneari;
  - Sup. libera identificata cpn "ZD02" di 625 mq dalle dimensioni geometriche 25 mt( lungo mare) \*25mt mt per bau beach;
3. *Ubicazione della concessione:* Vedere allegato grafico TAV "ID004" e quadro "T" Dati Tecnici allegato;
4. *Oggetto della concessione :* Nella zona identificata con la siglia "ZD001"è possibile effettuare "servizi annessi alla balneazione marina volti a mantenere un'area destinata alla posa ombrelloni, sdraio e lettini ed attrezzature balneari con un fronte mare complessivo di 60 mt e di profondità di 25 mt., come meglio identificato nel quadro tecnico T allegato, aperta al pubblico, con noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini nel rispetto del rapporto tra superficie ombreggiata ed estensione dell'area in concessione pari a **20%** e comunque nel rispetto della previsione del regolamento urbanistico ex art.45.4. E' altresì ammesso, fatto salvo l'ottenimento da parte del concorrente di tutti le autorizzazioni necessarie, il posizionamento all'interno dell'area data in concessione di un manufatto di facile rimozione con finitura esterna in legno non superiore a **2%** della superficie in concessione con incluso almeno un servizio igienico di tipo chimico. E' altresì ammesso il noleggio di ulteriore attrezzatura balneare quali, a titolo identificato pedalò, pattini, canoe e "sup" con ingombro a terra complessivo di tali attrezzature complementari comunque non superiore a **5%** della superficie in concessione;  
Nella zona identificata con la sigla "ZD002" è richiesto "l'allestimento di un area opportunamente recintata con pali e corda da asservire al defatigamento di cani, all'interno della quale deve essere garantito un deposito di acqua potabile ad uso abbeveraggio cani, che al termine della giornata deve essere necessariamente rimosso e un deposito di rifiuti per materiale organico e non organico, che al termine della giornata deve essere necessariamente rimosso. Non è ammessa all'interno di detta zona alcuna installazione di attrezzatura balneare quali ombrelloni sdraio e lettini";
5. Non sono ammessi altri usi complementari o diversi da quelli sopra individuati;
6. Non è ammessa la possibilità di istituire all'interno dell'area data in concessione alcun manufatto, neppure di facile rimozione o precario diversi da quelli identificati al punto 4;
7. *Oneri a carico del concessionario:*
  - a) noleggio / acquisto di ogni attrezzatura balneare;
  - b) canone statale della concessione;
  - c) canone regionale;
  - d) cauzione del 10% del canone statale a garanzia della restituzione del bene, libero da persone o cose e in corretto stato di manutenzione al termine di efficacia del titolo precario;
  - e) servizio di assistenza alla balneazione secondo l'"Ordinanza di sicurezza balneare n°51/2001" della Capitaneria di Porto di Livorno, per gli avventori della propria concessione con propria attrezzatura e proprio personale qualificato ( Bagnino):  
*(Attrezzatura minima)*
    - i. Tutta l'attrezzatura prevista sia mare, sia a terra individuata nell'ordinanza della Capitaneria di Porto e Circondario Marittimo di Livorno "Ordinanza di sicurezza balneare" n°51/2001;
    - ii. Defibrillatore semiautomatico omologato;
    - iii. Ricetrasmittente Vhf portatile ;

8. non è ammesso al concessionario alcuna forma di indennizzo economico o altro tipo di riconoscimento economico o non economico determinato dalla partecipazione o aggiudicazione, né da eventi/accadimenti imprevisti ed imprevedibili determinatesi durante lo svolgimento dell'attività (quali a titolo di esempio mareggiate o erosione di porzione o della totalità dell'area in concessione derivante da eventi naturali, rimozione di relitti arborei);
9. non è ammesso al concessionario alcuna forma di indennizzo economico o altro tipo di riconoscimento economico o non economico determinato, al momento della presa in possesso dell'arenile in concessione fino all'estinzione della concessione stessa, dalla presenza di relitti arborei o vegetali di ogni natura e consistenza insistente all'interno della propria concessione o lungo la fascia di libero transito di accesso alla suddetta concessione;
10. Non è ammesso al concessionario alcuna forma di indennizzo economico o altro tipo di riconoscimento economico o non economico determinato, per la progettazione, realizzazione, gestione e rimozione del manufatto di facile rimozione individuato al punto 4 che "inderogabilmente" deve essere rimosso entro la scadenza della concessione demaniale marittima temporanea e precaria;
11. Non è ammesso da parte del concessionario l'utilizzo di porzioni di arenile diverse da quelle oggetto della presente concessione, risulta però obbligo mantenere il decoro dell'arenile che intercorre tra l'area in concessione e la fascia di libero transito antistante, dove su tale porzione insiste il divieto per ogni avventore non cliente del bagno di occuparlo con attrezzature balneari comunque denominate fatta eccezione per i mezzi di soccorso;
12. E' ammessa la delimitazione laterale e tergale della concessione con una recinzione costituita da pali e corda, nonché la realizzazione di camminamenti interni alla concessione ed esterni ad essa di larghezza massima 1.50mt, fatto salvo l'ottenimento da parte del concorrente di tutte le autorizzazioni necessarie. I camminamenti esterni sono ammessi purché limitati a raggiungere l'arenile dato in concessione da porzioni di arenili già accessibili ;
13. E' ammesso al concessionario previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione, l'accesso all'arenile dato in concessione con mezzi meccanici **attraverso la battigia** alle seguenti condizioni :
  - a) di accettare come unica via di trasporto carrabile possibile l'ingresso al demanio marittimo dalla strada di accesso Via dei Cavalleggeri Nord, da qui immettersi, nel tragitto più breve possibile, sulla fascia di libero transito e percorrerla fino alla propria concessione ;
  - b) di accettare di attraversare la concessione demaniale già in essere tra via dei cavalleggeri Nord ed l'area data in concessione esclusivamente lungo la fascia di libero transito prevista dalle N.T.A. ex. Art. 7 del P.A.A.B.M.;
  - c) di accettare come unico trasporto carrabile possibile da Via dei Cavalleggeri Nord alla rispettiva concessione demaniale, il solo trasporto di attrezzature balneari, del deposito di acqua potabile e del deposito di rifiuti di materiale organico e non organico e che tale transito avvenga esclusiva-mente nel periodo di apertura della stagione balneare,(individuato con ordinanza sindacale annualmente) nelle rispettive fasce orarie:-la mattina dalle ore 5:00 alle ore 7:30; il pomeriggio dalle ore 21:00 alle ore 23:00; al di fuori della stagione balneare nelle seguenti fasce orarie:-la mattina dalle ore 6:00 alle ore 9:30; il pomeriggio dalle ore 18:30 alle ore 22:00;
  - d) di accettare che non è ammesso, al di fuori di dette fasce orarie, lo stazionamento all'interno della propria concessione di alcun mezzo meccanico;
  - e) di accettare che ogni tipo di vagliatura dell'arenile dovrà essere eseguito a mano senza ausilio di alcun mezzo meccanico, fatta eccezione se eseguita nelle fasce orarie di cui alla lettera a);
  - f) di presentare idonea copertura assicurativa del mezzo che copra l'eventuale bonifica di possibili sversamenti di olii ed altro materiale dal mezzo trasportato e che possa inquinare l'arenile.
14. *Servizio aggiuntivo richiesto dall'amministrazione:* contributo economico minimo di **1.000,00€** (mille/00 euro) all'attività di salvamento sull'arenile di "uso pubblico" non oggetto di assegnazioni a Marina di Bibbona;

15. ***Aggiudicazione del bando: in base al massimo contributo economico disposto a corrispondere in un'unica soluzione al momento del rilascio della concessione per l'attività di salvataggio sull'arenile pubblico non oggetto di concessioni, ulteriore a canoni, importi, tributi e garanzie comunque dovute in ragione del rapporto concessorio;***
16. Il non rispetto dei limiti imposti dalla concessione è causa di decadenza anticipata della concessione senza alcun tipo di rivalsa e pretesa economica;
17. Accettazione, per motivi di pubblico interesse deliberati dall'Amministrazione Comunale, della decadenza anticipata della concessione demaniale marittima, senza alcun diritto di rivalsa ed di ogni pretesa economica;
18. Si specifica che l'assegnatario della concessione demaniale marittima non potrà vantare alcun diritto alcuno e futuro sull'eventuale nuova assegnazione di detta concessione demaniale. Si precisa inoltre che tale concessione demaniale marittima termina improrogabilmente al momento di scadenza della concessione temporanea.